Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Mercoledì, 21 agosto 1929 - Anno VII** **Numero 194**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta **richiesta.** L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti **deve** essere chiesta almeno 20 giorni **prima** della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** nel **Ministero delle Finanze** (Telefono 33-666), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — **Benevento:** *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 355. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Ortani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 83; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — **Siena:** *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — **Trapani:** *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — **Trieste:** *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2098.

LEGGE 26 luglio 1929, n. 1440.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da cent. 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la godronatura delle monete di nichelio da centesimi cinquanta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2099.

LEGGE 19 luglio 1929, n. 1441.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 224, riguardante l'autorizzazione al Ministro per le colonie a variare gli elenchi delle opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica di cui agli allegati A e B al R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 224, con cui si autorizza il Ministro per le colonie a variare gli elenchi delle opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica di cui agli allegati *A* e *B* al R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2100.

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1453.

Determinazione, per l'anno 1929, delle merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia alla importazione nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concessa la franchigia dei dazi doganali di importazione, per l'anno 1929, alle seguenti merci prodotte nelle Isole italiane dell'Egeo:

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Quantità d'ammettere al trattamento di favore nel 1929 (Quintali)
1	44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta. Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di 1ª classe, nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.	200
2	81 a)	Aranci o mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre)	500
3	84 a)	Uva fresca da tavola	5.000
4	84 b)	Uva secca	1.000
5	85	Frutta fresche non nominate	3.000
6	91 a)	Mandorle con guscio	1.000
7	96	Prugne secche	1.000
8	97	Frutta secche non nominate	1.000
9	98 a)	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia e nell'olio	200
10	106 a)	Vino genuino in fusti, damigiane e bottiglie	15.000
11	125 e)	Olio di oliva	2.000
12	181 a) 1	Cotone in bioccoli o in massa, greggio	2.000
13	227 a)	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana a punti annodati	200
14	662 a)	Profumerie alcooliche. Sulle profumerie alcooliche importate nel Regno dovrà essere riscossa la sopratassa sull'alcool contenuto in misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione.	50
15	663 a)	Sapone comune	1.000
16	808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	100
17	809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate	100

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2101.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1443.

Agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 1 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592 (alleg. *E*), e l'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335;
Ritenuta la urgente necessità di apportare modificazioni all'attuale regime fiscale del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo zucchero, gli sciroppi e i bassi prodotti della sua fabbricazione, nonchè i melazzi aventi 63 o più di quoziente di purezza, che non abbiano assolto il tributo sullo zucchero (saccarosio), possono essere impiegati nella preparazione di zuccheri invertiti, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

In tal caso è concesso l'esonero dall'imposta sullo zucchero invertito, di cui all'art. 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2335, ed il prodotto ottenuto potrà immettersi in consumo previo pagamento dell'imposta gravante sulle materie prime adoperate nella sua preparazione, con la riduzione:

a) del 15 % per lo zucchero di 1ª classe;
b) del 20 % per lo zucchero di 2ª classe;
c) del 30 % per i bassi prodotti aventi 63 o più di quoziente di purezza.

L'imposta sui bassi prodotti, di cui alla lettera *c*), sarà determinata in base all'aliquota vigente per zucchero di 2ª classe sul 93 % della quantità effettivamente impiegata, a norma dell'art. 3 della legge 2 luglio 1902, n. 238.

Art. 2.

La detenzione di glucosio denaturato, sia pure nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ma fuori di uno stabilimento autorizzato al suo impiego od in circolazione senza bolletta di cauzione per il trasporto da uno ad altro stabilimento autorizzato, rende senz'altro applicabili le sanzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 85. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2102**.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1448**.

Modificazioni agli articoli 9, 29 e 30 del regolamento 27 giugno 1920, n. 1118, contenente le norme per la disciplina delle carriere del personale dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 27 giugno 1920, n. 1118, contenente le norme per la disciplina delle carriere del personale dell'Amministrazione del registro, del bollo e delle tasse;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 9, 29 e 30 del R. decreto 27 giugno 1920, n. 1118, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Art. 9. — E' in facoltà del Ministro per le finanze di disporre, sentito il Consiglio di amministrazione, il passaggio nel ruolo dei procuratori del registro, degli ispettori che, pur essendo idonei alle funzioni di procuratore, siano ritenuti meno adatti a funzioni ispettive.

Gli ispettori di grado 9° sono collocati nel ruolo dei procuratori dello stesso grado al posto che sarebbe loro spettato se fossero rimasti in questo ruolo.

Gli ispettori di grado superiore al 9° sono collocati nel ruolo dei procuratori di pari grado al posto loro spettante secondo la data dell'ultima promozione nel ruolo ispettivo.

Art. 29. — Gli uffici del registro sono divisi con effetto dal 1° luglio 1929 in tre categorie, secondo la loro importanza decrescente, desunta dalla media delle riscossioni degli ultimi cinque esercizi finanziari, previa eliminazione dell'esercizio di maggiore e di quello di minore riscossione giusta apposita tabella di classificazione approvata con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduta alla fine di ogni quinquennio.

Nella classificazione degli uffici misti del registro e delle ipoteche si tiene conto delle riscossioni del ramo registro e di quelle delle tasse ipotecarie.

Ove nel corso del quinquennio sieno mutate o la circoscrizione ovvero le attribuzioni di un ufficio, lo stesso provvedimento che dispone tali variazioni stabilisce la nuova classificazione dell'ufficio in una delle tre categorie dianzi indicate.

Art. 30. — I direttori di ricevitoria devono essere assegnati ad uffici di 1ª categoria delle città di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Roma. In ciascuna delle dette sedi non può essere destinato più di un direttore di ricevitoria.

I restanti uffici di 1ª categoria devono essere conferiti ai procuratori superiori; ed in mancanza di essi ai procuratori capi che nell'ultimo triennio abbiano conseguito la classifica di « ottimo ».

Gli uffici di 2ª categoria devono essere assegnati ai procuratori capi; ed in mancanza di essi ai primi procuratori che nell'ultimo triennio abbiano conseguito almeno la classifica di « distinto ».

Agli uffici di 3ª categoria sono destinati primi procuratori e procuratori di 1ª e 2ª classe.

Agli uffici del bollo di 1ª e 2ª categoria possono essere destinati procuratori di qualsiasi grado.

Possono essere assegnati in sottordine ai più importanti uffici di 1ª categoria i procuratori di ogni grado, eccettuati i procuratori superiori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 90. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2103**.

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. **1450**.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale di alcuni circoli di Corte di assise.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1;
Visto l'art. 49 dell'ordinamento giudiziario, testo unico, 30 dicembre 1923, n. 2786;
Visto il R. decreto 28 giugno 1923, n. 1360;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2011;
Visto il R. decreto legge 6 dicembre 1928, n. 2743;
Visto il R. decreto 18 marzo 1929, n. 390;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320;
Visto il R. decreto 17 giugno 1929, n. 1084;
Vista la legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie seconda), concernente l'ordinamento dei giurati e i giudizi davanti le Corti di assise;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise risultante dalle tabelle annesse ai Regi decreti 28 giugno 1923, n. 1360, e 24 settembre 1923, n. 2011, per quanto si riferisce ai distretti delle Corti d'appello di Trieste e di Venezia, e la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise risultante dalla tabella annessa al R. decreto 18 marzo 1929, n. 390, per quanto si riferisce al distretto della Corte d'appello di Aquila, sono parzialmente modificate secondo l'annessa tabella vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

Le attuali liste dei giurati saranno modificate in relazione alla nuova circoscrizione territoriale in guisa che la lista di ciascun circolo venga formata dai giurati appartenenti ai singoli mandamenti compresi nella giurisdizione del circolo secondo la nuova circoscrizione, avuto riguardo alla composizione dei mandamenti quale è stabilita con il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1320, e con il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743.

Per la modificazione delle liste a norma del precedente comma, e per il sorteggio come giurati di persone che appartengono a Comuni non compresi nella giurisdizione della Corte di assise secondo le nuove circoscrizioni, sono applicabili le norme contenute nell'art. 2 del R. decreto 18 marzo 1929, n. 390.

Art. 3.

La modificazione delle liste dei giurati per la circoscrizione del Tribunale di Pescara sarà attuata in conformità delle norme contenute nell'articolo precedente all'atto in cui andrà in vigore il decreto che stabilirà la data di inizio del funzionamento del tribunale stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno meno per la parte riguardante il circolo di Udine che andrà in attuazione il 1° ottobre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 92. — FERZI.

Modificazione alle tabelle annesse ai Regi decreti 28 giugno 1923, n. 1360, 24 settembre 1923, n. 2011, e 18 marzo 1929, n. 390.

Distretto della Corte d'appello	Capoluoghi dei Circoli	Tribunali compresi nei Circoli	Corti ordinarie	Corti straordinarie
Trieste	Trieste	Trieste	Trieste	
		Capodistria		Capodistria
		Gorizia		Gorizia
	Udine	Udine	Udine	
		Tolmezzo		
Sez. di Fiume	Fiume	Fiume	Fiume	
	Pola	Pola	Pola	
		Zara		Zara
Aquila	Aquila	Aquila	Aquila	
		Avezzano		Avezzano
		Sulmona		Sulmona
	Chieti	Chieti	Chieti	
		Pescara		
	Lanciano	Lanciano	Lanciano	
	Teramo	Teramo	Teramo	
Venezia	Venezia	Venezia	Venezia	
	Padova	Padova	Padova	
	Rovigo	Rovigo	Rovigo	
	Verona	Verona	Verona	
	Treviso	Treviso	Treviso	
	Belluno	Belluno	Belluno	
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli:
ROCCO.

Numero di pubblicazione **2104.**

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. **1437.**

Istituzione in Roma di un Deposito centrale delle marche contrassegno per fiammiferi, pietrine focaie, e per l'imposta sulle cartine e tubetti per sigarette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, convertito nella legge 28 novembre 1928, n. 2853;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 1° luglio 1929 è istituito in Roma il Deposito centrale delle marche contrassegno per fiammiferi, pietrine focaie, e per l'imposta sulle cartine ed i tubetti per sigarette.

Il suddetto Deposito centrale, alla dipendenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disimpegnerà il servizio di recezione, deposito e distribuzione delle marche sopra indicate agli Economati delle Intendenze di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 81. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2105.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. **1445.**

Agevolazioni fiscali per la istituzione, nell'Italia meridionale e insulare, di opifici destinati alla raffinazione degli oli di oliva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire, nell'interesse della produzione olearia, l'impianto nell'Italia meridionale e insulare di opifici tecnicamente attrezzati per la raffinazione degli oli di oliva;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolezze doganali, stabilite agli articoli 7, 9 e 11 della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul risorgimento economico della città di Napoli e delle quali già godono, ai termini dell'art. 109 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, prorogato con R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, gli stabilimenti industriali delle zone terremotate di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, sono estese agli opifici tecnicamente organizzati che si impianteranno, entro il 30 settembre 1931, per la raffinazione degli oli di oliva, sul rimanente territorio dell'Italia meridionale e insulare, fermi restando gli altri benefici tributari applicabili agli opifici medesimi in virtù dell'art. 3, comma 1° e 2°, della legge 15 luglio 1906, n. 383, prorogata con l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 87. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2106.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. **1442.**

Nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa all'importazione temporanea	Termine massimo accordato per la esportazione
Materiali diversi: (acciaio comune, laminato a caldo in barre e verghe greggie, acciaio in lamiere, nastri e fili, acciaio al cromo, al tungsteno ed al nichelio laminato a caldo in barre o verghe greggie, canne fucinate d'acciaio al tungsteno, molle cilindriche di acciaio di peso non superiore a gr. 590 l'una, legno di noce e faggio squadrato o segato per il lungo)	per la fabbricazione dei fucili	Kg. 100 di ciascun prodotto	2 anni
Piante o parti di piante medicinali	per la pulitura, cernita, triturazione ed imballaggio (concessione provvisoria valevole sino al 31 mag. 1932)	Kg. 100	1 anno
Lamiere di ferro greggie piombate o zincate	per la fabbricazione di recipienti da esportare pieni di prodotti esplosivi, coloranti e chimici in genere	Kg. 100	2 anni
Alizarina in pasta al 40% di alizarina secca	per la tintura in rosso turco di filati e tessuti di cotone (concessione provvisoria valevole sino al 31 luglio 1931)	Kg. 100	1 anno
Capsule di platino	per essere forate e ridotte in filiere, per la fabbricazione della seta artificiale (concessione provvisoria valevole sino al 31 luglio 1932)	illimitata	6 mesi
Solfato di magnesio	per la fabbricazione della seta artificiale (concessione provvisoria valevole sino al 30 aprile 1930, e per un contingente di non oltre 100.000 quintali di sale)	Kg. 100	1 anno
Perclorato di ammonio	per la fabbricazione di esplosivi Promethée (concessione provvisoria valevole sino al 31 luglio 1931)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea delle merci appresso indicate, concessa in via provvisoria dai Regi decreti-legge per ognuna indicati, e, alle medesime condizioni, confermata come segue:

a) fino al 31 luglio 1930, l'importazione temporanea dei cordonetti di cotone per la fabbricazione di tessuti tortiglia per pneumatici cords, di cui al R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1829;

b) fino al 28 febbraio 1930, l'importazione temporanea dei filati di seta artificiale misuranti 60.000 metri o più per mezzo chilogramma, per la fabbricazione di tessuti di tutta seta artificiale e di tessuti misti, di cui al R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1829;

c) fino al 17 luglio 1930, l'importazione temporanea della seta artificiale in lamette (visca) per la fabbricazione di nastri misti con seta naturale, di treccie per cappelli e di cappelli, di cui al R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356;

d) in via permanente l'importazione temporanea delle lampadine elettriche per la rifinitura di vetture automobili, di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555;

e) in via permanente l'importazione temporanea dell'acciaio comune e speciale laminato a freddo in barre o verghe greggie e trafilate, per la fabbricazione dei fucili, di cui al R. decreto-legge 17 dicembre 1926, n. 2120;

f) fino al 29 aprile 1931, l'importazione temporanea delle bottiglie di vetro vuote per essere riempite di birra destinata all'esportazione, di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 84. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2107.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1452.

Assegnazione ai più importanti stabilimenti carcerari di adeguati automezzi da adoperarsi anche dai magistrati per ragioni inerenti ai servizi penitenziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 746;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la giustizia di assegnare ai più importanti stabilimenti carcerari adeguati automezzi da adoperarsi anche dai magistrati preposti alle Procure generali per ragioni inerenti ai servizi penitenziari.

Art. 2.

Alle spese di acquisto delle macchine e di esercizio dei trasporti sarà provveduto con decreto dello stesso Ministro per la giustizia nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati al capitolo delle manifatture carcerarie e per un importo non superiore a L. 250,000 per ciascun esercizio finanziario, a cominciare dall'esercizio 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 94. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2108.

REGIO DECRETO 28 luglio 1929, n. **1451.**

Censimento generale dell'agricoltura italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Ritenuta la necessità di provvedere all'esecuzione di censimenti sull'agricoltura nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e dei Ministri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel mese di marzo dell'anno 1930 avrà luogo, in tutto il territorio del Regno, il censimento generale delle aziende agricole. Ad esso verranno connessi il censimento professionale della popolazione agricola e quello generale del bestiame che avranno luogo alla stessa data.

Il giorno in cui saranno eseguiti tali censimenti verrà determinato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo.

Art. 2.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto determineranno i quesiti da includersi:

a) nei fogli per il censimento delle aziende agricole, orticole, forestali, di allevamento, nonchè di tutte le altre che verranno indicate come soggette al censimento agricolo;

b) nei fogli di famiglia agli effetti del censimento professionale della popolazione agricola;

c) nei fogli per il censimento del bestiame.

Art. 3.

I podestà assistiti da una Commissione di censimento, costituita nei modi che saranno indicati nelle norme di cui all'art. 10, dovranno:

a) dividere il territorio comunale in sezioni di censimento;

b) provvedere alla nomina di ufficiali di censimento;

c) determinare la lista delle aziende e delle persone alle quali dovranno distribuirsi i fogli dei vari censimenti, distintamente per le diverse sezioni di censimento;

d) vigilare l'andamento delle operazioni di distribuzione e di ritiro dei fogli suddetti, la regolare compilazione di essi e la loro rispedizione all'Istituto centrale di statistica nei termini stabiliti;

e) compiere in genere tutte le operazioni spettanti alle autorità comunali.

Art. 4.

Sono a carico dello Stato le spese per la fornitura degli stampati necessari alle operazioni e per l'elaborazione e pubblicazione dei risultati.

Art. 5.

Chiunque si rifiuti di fornire le notizie richieste o alteri scientemente la verità è punito con l'ammenda sino a L. 2000.

Art. 6.

Le notizie raccolte in occasione dei censimenti sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere note, per nessun titolo, se non in forma collettiva e in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Le suddette notizie possono essere comunicate soltanto all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta per ragioni di giustizia penale.

Art. 7.

Chiunque, essendo a conoscenza, per ragioni del proprio ufficio, di notizie di carattere individuale rilevate nei censimenti, le comunichi ad altri o se ne serva a scopi privati, è punito con l'ammenda fino a L. 3000, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso per reati previsti nel Codice penale.

Art. 8.

La esecuzione dei censimenti di cui all'art. 1 è affidata all'Istituto centrale di statistica che dovrà curare le funzioni spettanti allo Stato e dirigere l'opera delle Amministrazioni locali secondo le norme del presente decreto, nonchè di quelle regolamentari per l'esecuzione di esso ed in conformità all'art. 9 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 9.

Godranno dell'esenzione dalle tasse postali, e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato, la corri-

spondenza e gli stampati per i censimenti che l'Istituto centrale di statistica invierà agli uffici provinciali e comunali o che da questi saranno restituiti all'Istituto.

Art. 10.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto sono stabilite con provvedimento del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'economia nazionale, per le corporazioni e per la giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 93. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2109.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1449.

Passaggio dall'Amministrazione dei lavori pubblici a quella della guerra di parte dei funzionari del Genio militare, già collocati fuori ruolo a disposizione della detta Amministrazione dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale, a datare dal 1° luglio 1926, vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, concernente il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare;

Visto il R. decreto 14 giugno 1929, n. 960, col quale, a decorrere dal 1° luglio 1929, una parte dei servizi già passati all'Amministrazione dei lavori pubblici in base al citato R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, ritorna alla competenza dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vsto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, che dà facoltà al Governo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra e per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei funzionari del Genio militare, già collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, ai termini del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, è limitato a 35 ragionieri geometri e 53 assistenti.

Art. 2.

Il ruolo organico dei ragionieri geometri e quello degli assistenti del Genio militare sono aumentati del numero dei posti sotto indicati per ciascun grado:

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO MILITARE.

Grado		Numero dei posti
8°	Ragionieri geometri principali	3
9°	Primi ragionieri geometri	5
10°	Ragionieri geometri	7
11°	Vice-ragionieri geometri	
	Totale	15

ASSISTENTI DEL GENIO MILITARE.

Grado		Numero dei posti
10°	Primi assistenti	3
11°	Assistenti	5
12°	Assistenti aggiunti	9
	Totale	17

Art. 3.

In corrispondenza degli aumenti effettuati nei ruoli organici dei ragionieri geometri e degli assistenti del Genio militare, i ruoli organici dei geometri e degli assistenti del Genio civile, di cui alla tabella n. 49, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476, e col R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, sono diminuiti del numero dei posti qui sotto indicati per ciascun grado:

GEOMETRI DEL GENIO CIVILE.

Grado		Numero dei posti
8°	Geometri capi	3
9°	Geometri principali	5
10°	Geometri	7
11°	Geometri aggiunti	
	Totale	15

ASSISTENTI-AGGIUNTI DEL GENIO CIVILE.

Grado		Numero dei posti
10°	Primi assistenti	3
11°	Assistenti	5
12°	Assistenti aggiunti	9
	Totale	17

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto riguarda le altre norme contenute nel R. decreto 16 maggio 1926, n. 864.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 91. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1929.
Revoca dell'ordinanza di sanità marittima riguardante le provenienze dal porto di Philippeville (Algeria).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste a Philippeville (Algeria);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza n. 10 del 2 agosto 1929, riguardante le provenienze da Philippeville, è revocata.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(4838)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1929.
Revoca dell'ordinanza di sanità marittima riguardante le provenienze dai porti del Mar di Marmara.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione del dermotifo nei porti del Mar di Marmara (Turchia);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima n. 4 del 1° aprile 1921, con la quale la provenienza dai porti del Mar di Marmara furono sottoposte alle misure contro il dermotifo prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1916, modificata con ordinanza n. 3 del 1919, è revocata.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(4839)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-624.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Cuk fu Mattia, nato a Trieste il 2 luglio 1882 e residente a Trieste, Prosecco 293, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuccoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cuk è ridotto in « Zuccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Orsola Cuk nata Sonco di Giacomo, nata il 2 luglio 1887, moglie.
2. Giovanni di Giovanni, nato il 20 febbraio 1909, figlio.
3. Giuseppe di Giovanni, nato il 30 aprile 1914, figlio.
4. Maria di Giovanni, nata il 18 marzo 1919, figlia.
5. Luigi di Giovanni, nato il 26 novembre 1920, figlio.
6. Giovanna di Giovanni, nata il 28 novembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4239)

N. 11419-2000.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Bersich fu Domenico, nato a Pola il 15 settembre 1885 e residente a Trieste, corso Garibaldi, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bersini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quan-

to all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bersich è ridotto in « Bersini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Edvige Bersich nata Paulini fu Paolo, nata il 6 giugno 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4240)

N. 2693.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Eugenio Muhvich, nato a Fiume il 30 giugno 1898 da Agostino e da Maria Viezzi, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Viezzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Eugenio Muhvich è ridotto nella forma italiana di « Viezzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4267)

N. 5035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signorina Emidia Devetak, nata a Fiume il 23 ottobre 1888 da Antonio e da Anna Pasqualich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Devetta »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Emidia Devetak è ridotto nella forma italiana di « Devetta » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4270)

N. 5030.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dalla signora Anna Pasqualich ved. Devetak, nata a Boliuno il 17 ottobre 1858 da Giovanni e da Maria Furlanich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Devetta »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Pasqualich ved. Devetak è ridotto nella forma italiana di « Devetta » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(4271)

N. 5760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda presentata dalla signorina Cumer Giuseppina per il cambiamento del cognome in « Cumerli »;

Considerato che il cognome della istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta della interessata;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Cumer, figlia di Emilio e della fu Lorenzi Emilia, nata a Lizzanella il 30 agosto 1899, è cambiato in « Cumerli » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4308)

N. 5693.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dalla signorina Fox Ida per aver cambiato il cognome in « Focheri »;
Considerato che il cognome della istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta della interessata;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome della signorina Ida Fox, figlia del fu Giovanni e fu Senter Virginia, nata a Rovereto il 27 ottobre 1889, è cambiato in « Focheri » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4309)

N. 5154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dal signor Plotegher Giovanni per il cambiamento del suo cognome in « Palmieri »;
Considerato che il cognome dell'instante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Plotegher Giovanni, figlio di Domenico e della Feller Nerina, nato a Besenello il 12 giugno 1902, è cambiato in « Palmieri » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4391)

N. 5153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda presentata dalla signorina Plotegher Maria per il cambiamento del cognome in « Palmieri »;
Considerato che il cognome della istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta della interessata;
Visto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione in tempo utile;

Decreta:

Il cognome della signorina Plotegher Maria, figlia di Domenico e della Feller Nerina, nata a Besenello il 26 dicembre 1927, è cambiato in « Palmieri » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(4392)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Fonte Strada ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 dicembre 1928, n. 135, la Societa anonima Terme di Chianciano è autorizzata a continuare la libera vendita ad uso di bevanda, sotto il nome di « Fonte Strada » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Bagni di Chianciano (Siena) e di cui la Società è concessionaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie della forma, colore e dimensioni comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero ricoperto con capsula di stagnola ed assicurato con collarino di carta bianca.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari di mm. 220 x 123, stampate su carta bianca, con fregi di carattere etrusco. Nella parte centrale è impresso un triangolo con vertice in basso (altezza mm. 110) a tinta rosso fegato, con fregi in nero lungo i lati. In tale triangolo sono impresse le diciture « Fonte Strada - Acqua naturale da tavola » (caratteri bianchi) « Diuretica-Acidula » (caratteri neri), e fregi rappresentanti una doppia caduta di acqua che scaturisce da un mascherone etrusco per cadere in una coppa dello stesso stile. Ai lati di questo triangolo sono due fregi anche triangolari (vertice in alto - angolo retto verso l'esterno) stampati in tinta grigia e formati da una greca con all'interno due figure di delfini Le due parti laterali dell'etichetta sono racchiuse da fregi (fondo color fegato e disegni in nero) che contengono quello di sinistra le proprietà dell'acqua e quello di destra i dati analitici. In basso, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

(4850)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.